



Regione  
Lombardia

Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA  
CLIMA, EMISSIONI E AGENTI FISICI  
ARIA

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano  
Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it

Ai Sindaci dei Comuni di Fascia 1 e di  
Fascia 2

**Oggetto : MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E DISPOSIZIONI  
RELATIVE AI DIVIETI DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI**

Richiamate le misure strutturali per il miglioramento della qualità dell'aria, si comunica che la recente D.G.R. n. 1008 del 25/09/2023 (riportata in Allegato) ha apportato modifiche alle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli più inquinanti, approvate dalla D.G.R. n. 3606/2020, introducendo quanto di seguito:

- estensione del divieto di utilizzo dei veicoli **Euro 4/IV diesel** al semestre estivo a partire dal 1° ottobre 2023, garantendo in questo modo una limitazione permanente temporale estesa a tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, nei comuni di fascia 1 e fascia 2 con più di 30.000 abitanti;
- a partire da 1° aprile 2024, divieto di circolazione dei **veicoli a gas (metano e GPL)** di classe ambientale **Euro 0 e 1**, nei comuni di Fascia 1 e 2, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30.

Il nuovo regime di limitazioni strutturali permanenti per i veicoli inquinanti a partire **dal 1° ottobre 2023** è riportato di seguito:

- veicoli a **benzina Euro 0 e Euro 1/I** e **diesel da Euro 0 a Euro 3/III** compreso dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno nei Comuni di Fascia 1 e 2;
- veicoli a **gasolio Euro 4/IV** dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno nei Comuni di Fascia 1 e con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2. Fino al **30 settembre 2024** sono esclusi i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri  $\leq 0,0045$  g/km oppure  $\leq 0,01$  g/kWh, come riportato nel campo V.5 della

**Referente per l'istruttoria della pratica:** ELISABETTA BUGANZA      Tel. 02/6765.8305

carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo;

- motoveicoli e ciclomotori a **due tempi Euro 0** dal lunedì alla domenica a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno in tutto il territorio regionale;
- motoveicoli e ciclomotori a **due tempi Euro 1** dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1;
- autobus **M3 TPL Euro 0-1-2 Diesel** divieto di circolazione su tutto il territorio regionale e per tutto l'anno, 24 ore su 24, per i veicoli.

A partire dal **1° aprile 2024** alle suddette limitazioni si aggiungeranno anche i seguenti divieti:

- veicoli a gas (**metano e GPL**) **Euro 0 e 1/I** nei comuni di Fascia 1 e 2, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30.

Inoltre, la **D.G.R. 1008 del 25/09/23** ha apportato modifiche alle **limitazioni temporanee** che si attivano - a partire dal 1° ottobre e fino al 31 marzo di ogni anno - al verificarsi di episodi di perdurante accumulo degli inquinanti e gestiti da Regione Lombardia tramite il sito <https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home>.

Le modifiche introdotte hanno:

- ampliato la fascia oraria diurne di limitazione dei veicoli inquinanti dalle 7.30 alle 19.30,
- anticipato al 1° livello tutti i divieti relativi ai veicoli inquinanti estendendole anche ai veicoli Euro 0 e 1/I alimentati a gas
- anticipato l'attivazione delle misure temporanee di 2° livello dopo sette giorni di superamento consecutivo del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub>

Pertanto, le limitazioni temporanee dei veicoli inquinanti si attivano sempre al **primo livello dalle 7.30 alle 19.30** per tutti i veicoli **Euro 0 e 1/I di tutte le alimentazioni** (incluso metano e GPL) e per i veicoli **Euro 2/II, 3/III e 4/IV a gasolio**.

Le misure relative al traffico si applicano ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2, i quali possono predisporre le relative ordinanze attuative (non vige l'obbligo di predisposizione essendo cogenti le disposizioni regionali con le relative sanzioni direttamente applicabili). Altri Comuni hanno facoltà di aderire volontariamente alle limitazioni temporanee, predisponendo le relative ordinanze sindacali, in questo caso obbligatorie ai fini della applicabilità e dell'inserimento nell'applicativo informatico InfoAria, a seguito di comunicazione a Regione Lombardia.

La specifica sanzione pecuniaria in caso di inosservanza delle misure di limitazione (da € 75,00 a € 450,00) è individuata dall'art.27 della legge regionale n. 24/06, che costituisce disciplina speciale in materia di limitazioni della circolazione a tutela della qualità dell'aria e della salute.

L'attuazione del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) attribuisce ai Comuni, tra l'altro, l'attività di controllo delle limitazioni regionali della circolazione per un numero pari ad almeno il 5% dei veicoli immatricolati nei territori comunali.

Oltre al settore traffico, le limitazioni temporanee prevedono, in particolare, anche il divieto di utilizzo di generatori domestici a biomassa legnosa di classe inferiore a 4 stelle (in base al DM 186/2017) al 1°

**Referente per l'istruttoria della pratica:** ELISABETTA BUGANZA      Tel. 02/6765.8305

livello o a 5 stelle al 2° livello, divieto totale di combustioni all'aperto, divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, con deroga per iniezione e interrimento immediato.

Prosegue, inoltre, il **servizio Move-In** che consente ai veicoli aderenti di fruire di una limitazione della circolazione su base chilometrica anziché oraria, di durata annuale, nell'ambito di una assegnata soglia di chilometri percorribili e monitorati tramite una *black box* installata a bordo. A partire dal 1° ottobre 2022 il servizio regionale è esteso anche ai veicoli Euro 4 diesel aderenti. Il servizio è stato esteso anche alla ZTL "Area B" del Comune di Milano che ha autonomamente disposto limitazioni ulteriori anche per i veicoli Euro 5 diesel e Euro 2 benzina.

La verifica dell'eventuale presenza e dello stato di validità della deroga chilometrica Move-In avviene durante le operazioni di controllo su strada.

Per maggiori dettagli circa le limitazioni vigenti è possibile consultare il sito regionale <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/tutela-ambientale/qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria> .

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
MATTEO LAZZARINI

Allegati:

File DGR n.1008 del 25 settembre 2023 con allegati.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: ELISABETTA BUGANZA

Tel. 02/6765.8305